

Prot. N. 2590/C16

Manerbio, 3 maggio 2016

All'albo
Agli atti

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art. 1 - Oggetto e durata

Il *Comitato per la Valutazione dei Docenti* (da ora Comitato) è istituito ai sensi **dell'art. 11 del TU di cui al DLgs 297/1994, così come sostituito dalla L 107/2015, art. 1 comma 129**; ha durata di tre anni scolastici e si riunisce per adempiere ai compiti previsti dallo stesso comma 129.

Art. 2 - Composizione e funzionamento

a) Il Comitato si riunisce in periodi programmati (comma 129 sub 3), ai sensi del precedente art. 11, per individuare i criteri per valorizzare il merito del personale docente di ruolo ai fini dell'assegnazione del *bonus* di cui all'art. 1 commi 126, 127 e 128. Per tale compito il Comitato è costituito da:

- Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto
- un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici.

Non sono previsti membri supplenti.

b) Il Comitato si riunisce alla conclusione dell'anno prescritto (comma 129 sub 4 e del comma 117), ai fini della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del DLgs 297/1994.

In tale caso il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per tale compito il Comitato è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- tre docenti (2 scelti dal Collegio dei Docenti e 1 dal Consiglio di Istituto)
- un docente a cui sono state affidate le funzioni di *tutor*.

c) Il Comitato si riunisce per la valutazione del servizio (comma 129 sub 5) su richiesta dei singoli interessati e per un periodo non superiore all'ultimo triennio, a norma dell'art. 448; nonché per la riabilitazione del personale docente, a norma dell'art. 501 del DLgs 297/1994. Per tali compiti il Comitato è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- tre docenti (2 scelti dal Collegio dei Docenti e 1 dal Consiglio di Istituto).

Art. 3 - Attribuzioni del Presidente

Il Comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Presidente:


- convoca e presiede il Comitato
- affida a rotazione le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario in un registro a pagine numerate.

Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato.

Art. 4 - Segretario del Comitato e sue attribuzioni

La designazione del segretario è di competenza specifica e personale del Presidente.

Il segretario redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal segretario anche dal Presidente. Le altre incombenze amministrative, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Comitato, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta debbono essere svolte dal personale addetto alla segreteria della scuola.



Art. 5 - Compiti del Comitato di Valutazione ai fini dell'assegnazione del *bonus*

La Legge 107/2015 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per la attribuzione del merito docenti, come da art. 129: *“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:*

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;*
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.*

Tali criteri sono varati entro il mese di maggio per l'a.s. 2015/16 ed entro il 30 novembre di ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o del 50% più un membro del Comitato stesso.

Art. 6 - Convocazione

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata, ovvero 2 giorni prima in caso di seduta straordinaria, con l'indicazione dell'o.d.g.

Le riunioni vengono sempre verbalizzate.

Il Presidente convoca il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto.

La richiesta di convocazione – sottoscritta dai componenti interessati – deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente. È facoltà di ogni componente proporre al Presidente punti da inserire all'o.d.g..

Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Comitato di Valutazione, così come declinate dalla L 107/2015.

L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei componenti presso la sede dell'Istituto di norma almeno tre giorni prima della riunione. La stessa può essere allegata alla eventuale mail di convocazione.

L'atto di convocazione:

- deve essere emanato dal Presidente
- deve avere la forma scritta
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria
- deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione
- deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria, salvo questioni di documentata urgenza
- deve essere reso noto o inviato a tutti i componenti.

Art. 7 - Validità delle sessioni di lavoro

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del Comitato sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.


Art. 8 - Surroghe e sostituzioni

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del Comitato, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatti salvi il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti come da L 107/2015 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 9 - Definizione dei criteri di valorizzazione della funzione docente

Il Comitato definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del POF (dall'anno scolastico 2016/17 dal POF-T di Istituto), del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del DS e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato.

Il documento varato dal Comitato prevede delle premesse di ordine generale, che tuttavia danno il contesto e la cornice dell'operazione, ancorando la valorizzazione del merito:



- al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce del Piano di miglioramento
- alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali.

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti fattori:

- **contratto a tempo indeterminato**
- **assenza di azioni disciplinari** che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni, nel corso dell'a.s. di riferimento, superiori alla censura.

I requisiti per la premialità vengono individuati in riferimento all'applicabilità di descrittori/indicatori afferenti ad almeno due dei tre ambiti relativi alla normativa vigente (L 107/2015: **qualità; responsabilità assunte; contributo organizzativo**).

Art. 10 - Raccolta dati

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una scheda */format* condivisa la cui compilazione viene – previo comunicato specifico del DS – richiesta direttamente ai singoli docenti al fine di aggiornare anno per anno il proprio *status* rispetto al merito. Ciò comporta le seguenti precisazioni:

- che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere documentabili/verificabili
- che le dichiarazioni rese non escludono, ma indirizzano il controllo del DS cui spetta l'attribuzione del *bonus* alla luce di criteri stabiliti dal Comitato
- che di detto *format* non è obbligatoria la restituzione, ma che anche in questo caso il DS può procedere alla valorizzazione del docente.

Art. 11 - Sedute e discussione

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il *quorum* richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni componente ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale.

In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del *quorum* richiesto, scioglie la seduta.

Nella seduta si deve trattare solo delle materie che siano state poste all'ordine del giorno.

Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può avanzare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Comitato a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.

Art. 12 - Votazione

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Si ricorre in ogni caso all'istituto dell'astensione qualora, in sede di valutazione del periodo di prova e formazione del docente neo-assunto, uno dei docenti membro del Comitato dovesse anche svolgere la funzione di tutor.


Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

La votazione può avvenire:

- per alzata di mano
- per appello nominale, con registrazione dei nomi
- per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 13 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato.

Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate all'albo on line della scuola per almeno 15 giorni.

Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla *privacy*, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto all'accesso.

I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della L 241/1990. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico.

Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 14 - Revisione del regolamento

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del DS e/o della maggioranza dei membri facenti parte.

Art. 15 - Compensi

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato, fatte salve eventuali riserve di legge.

Il presente Regolamento è stato deliberato all'unanimità nella seduta del 2 maggio 2016.